DETERMINA n. 1044 del 29/08/2022

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI ALIMENTO AI FINI MEDICI SPECIALI IN CAPSULE MOLLI A BASE DI VITAMINE SIA LIPOSOLUBILI CHE IDROSOLUBILI E MICROELEMENTI MINERALI RICHOIL MULTIVIT CAPSULE PER PAZIENTI CON FIBROSI CISTICA

Direttore Struttura: ***PANARELLI CESARINO***
Responsabile procedimento: ***BONI ANTONELLA***

Determina n. 1044 del 29/08/2022
Fascicolo 394/2022 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1880/2022

copia informatica per consultazione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- è necessario provvedere alla fornitura di un alimento a fini medici speciali necessario a soddisfare le esigenze terapeutiche di pazienti domiciliari affetti da Fibrosi Cistica afferenti al territorio di competenza di questa ASST;
- la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, con nota del 29/07/2022 conservata in atti, ha presentato richiesta di acquisizione del prodotto in parola indicandone il fabbisogno annuo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, che recita "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

RICHIAMATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/6387 del 16/05/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip

Determina n. 1044 del 29/08/2022
Fascicolo 394/2022 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1880/2022

copia informatica per consultazione

DATO ATTO che trattasi di prodotto per il quale non sono al momento attive Convenzioni di ARIA S.p.A. e/o di CONSIP S.p.A.;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 11/09/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) come modificato dall'art. 51 del DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella L. 29/07/2021, n. 108 che prevede in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) quale soglia di riferimento per l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi le cui procedure siano avviate entro il 30 giugno 2023, un importo inferiore a € 139.000,00;

RITENUTO pertanto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, al fine di garantire il rispetto dei principi tutti di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs n.50/2016 richiamati anche dalla normativa sopra citata;

DATO ATTO delle motivazioni legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui alle precitate disposizioni che per il caso di specie sono riconducibili a quanto di seguito indicato:
- il valore economico presunto delle forniture di affidamento al netto dell'Iva è inferiore a € 139.000,00;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione dei contraenti snello e semplificato, che non prevede requisiti di partecipazione eccessivi;
- i principi della correttezza, di pubblicità, di libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati attraverso la pubblicazione sulla piattaforma regionale Sintel di una richiesta di preventivo visibile a tutti gli operatori economici ivi registrati;

PRESO ATTO che la suddetta fornitura risulta compresa nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, adottata da questa ASST con delibera n. 443 del 12/05/2022, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

CONSIDERATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) secondo cui:
- l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi, fermo restando l'obbligo di procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento in contrasto con la ratio che informa il citato DL 16.07.2020 n. 76 e s.m.i.;

copia informatica per consultazione

- negli affidamenti diretti di cui al sopra citato art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Sato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lett. b) della medesima disposizione;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al citato art. 36 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, il cui rispetto di norma comporta il divieto di invitare a partecipare alla procedura successiva il contraente uscente e gli operatori economici precedentemente invitati e non affidatari, non si applica (come nel caso specifico) laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura comunque aperta al mercato, nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, come confermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 4 del 10 luglio 2019 e recentemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2525 del 5/04/2022, nella quale si è chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato
affidamento della fornitura o del servizio, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno indotta in tal senso (nel caso in cui decida per l'affidamento mediante le procedure di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, fermo restando che detto principio e detto obbligo non opera nel caso in cui l'amministrazione decida l'affidamento a mezzo di procedura aperta;

TENUTO CONTO che, come risulta dalla documentazione agli atti:
- In data 02/08/2022, tramite il sistema di intermediazione telematica Sintel, si è provveduto alla pubblicazione di una richiesta di offerta per la fornitura di alimento ai fini medici speciali ai sensi dell'art.1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n.120 /2020 e s.m.i.;
- al fine di garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione, l'indagine di mercato con richiesta di presentazione offerta è stata pubblicata sul portale della piattaforma Sintel ed è stata resa visibile a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma regionale;

copia informatica per consultazione

- sul sito web di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, nella sezione Bandi di gara, è stato pubblicato apposito avviso di avvenuta pubblicazione della richiesta di offerta;
- che entro il termine stabilito, ossia entro il 19/08/2022 indicato nella richiesta d'offerta, sono pervenute due offerte da parte della ditta:
  - FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L. di Limbiate (MB) per un importo di € 13.050,00 IVA esclusa;
  - CHIESI ITALIA S.P.A. di Parma (PR) per un importo di € 15.750,00 IVA esclusa;

PRECISATO che, avendo preventivamente stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, previo giudizio di idoneità espresso insindacabilmente da questa ASST, in considerazione dell'utilizzo previsto, della conformità dei prodotti ai requisiti richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata;

PRESO ATTO della nota, conservata in atti, con la quale la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, dopo aver esaminato le schede tecniche dei prodotti offerti, ha espresso giudizio di idoneità nei confronti dell'offerta con prezzo più basso presentata dalla ditta Foodar Advanced Research S.r.l.;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta Foodar Advanced Research S.r.l. ed in particolare la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha comportato l'ammissione della Ditta stessa;

RITENUTO pertanto di procedere, all'affidamento della fornitura di Richoil Multivit capsule, alimento a fini medici speciali alla ditta Foodar Advanced Research S.r.l. per un periodo di mesi sessanta decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, alle condizioni economiche riportate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato) salvo il diritto di recesso anticipato in caso di attivazione della nuova convenzione ARIA_2023_020;

DATO ATTO che:

- la suddetta fornitura, sulla base del fabbisogno stimato dalla Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale comporta, per il periodo sopra indicato, una spesa presunta pari a complessivi € 14.355,00 IVA 10% inclusa (€ 13.050,00,00 IVA esclusa), che viene conteggiata sui Bilanci 2022 - 2027, come di seguito indicato:

copia informatica per consultazione

CONTO ECONOMICO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
80103517	870,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	1.740,00	14.355,00
						TOTALE iva inclusa	**14.355,00**

- l'affidamento in parola comporta complessivamente, a parità di consumi, un risparmio di spesa annuo pari ad € 900,00 Iva esclusa, tenuto conto della spesa storica annua pari a € 3.510,00 Iva esclusa e della spesa presunta annua per il nuovo contratto pari ad € 2.610,00 Iva esclusa) in quanto le condizioni economiche sono più vantaggiose rispetto a quelle attualmente in essere;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Richiesta di offerta – Offerta tecnico-economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONI ANTONELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Determina n. 1044 del 29/08/2022
Fascicolo 394/2022 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1880/2022

copia informatica per consultazione

1. di affidare la fornitura di Richoil Multivit capsule, alimento a fini medici speciali, alla Ditta Foodar Advanced Research S.r.l., per un periodo di mesi sessanta a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento alle
2. di dare atto che la suddetta fornitura comporta, nel periodo sopra indicato, una spesa presunta complessiva pari a € 14.355,00 IVA 10% inclusa (€ 13.050,00 IVA esclusa), che viene conteggiata sui Bilanci 2022 - 2027, come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
80103517	870,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	1.740,00	14.355,00
						TOTALE iva inclusa	**14.355,00**

3. di autorizzare la stipula del contratto di fornitura mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Roberta Chittolina, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi (Richiesta di offerta – Offerta tecnico-economica presentata dalla Ditta aggiudicataria);

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA
PANARELLI CESARINO
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1044 del 29/08/2022
Fascicolo 394/2022 Cl: 1.06.03
Proposta n. 1880/2022

copia informatica per consultazione

Allegato n. 1 AS 2022/TER_24

DITTA: FoodAR Advanced Research srl (produttore e distributore in esclusiva)

CIG: Z96375E293

BASE D'ASTA: € 13.050,00

Codice ASST	Descrizione prodotto	Unità di acquisto	Quantità presunta quinquennale	Prodotto offerto (nome commerciale)	Ditta produttrice	Cod. Prodotto	CND	RDM	PARAF	N. pezzi per confezione di vendita	Prezzo Unitario (IVA eclusa)	Prezzo totale offerto (IVA esclusa)	aliquota IVA	Prezzo conf. di vendita (IVA esclusa)
129017	Alimento a fini medici speciali destinato a pazienti affetti da Fibrosi Cistica. A base di vitamine sia liposolubili che idrosolubili e microelementi minerali, apporta sia il fabbisogno giornaliero di vitamine liposolubili A, D, E, K, raccomandate dalle Linee Guida internazionali per la supplementazione nella patologia. Composizione minima per 100gr: vitamina A 300 mg, vitamina D3 3 mg, vitamina E 20gr, vitamina K1 70mg. Confezione in capsule molli da 30 a 60 unità posologiche.	CAPSULE	22.500	Richoil MultiVit capsule	FoodAR Advanced Research srl	RICMV1	n.a.	n.a.	980258267	30 cps	0,58 €	13.050,00 €	10,00%	17,40 €
Totale fornitura in cifre IVA esclusa												13.050,00 €		
Data 04/08/2022	Firmato digitalmente dal legale rappresentante Tito Giorgio Vicentini													

copia informatica per consultazione